

LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e in particolare gli artt. 24 e 26;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0015685/12 del giorno 5 Giugno 2012, che istituisce il Dipartimento di Psicologia;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0016102/18 del giorno 8 Marzo 2018, con cui è stato emanato il Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Dipartimento di Psicologia;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia che, nella seduta del giorno 30 Gennaio 2020, ha proposto la modifica dell'art.23 c.3 del predetto Regolamento, al fine di innalzare da uno a due il numero dei componenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento in rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca;
- VISTA la delibera del Senato accademico che, nella seduta del giorno 20 Aprile 2020, ha approvato la citata proposta di modifica regolamentare;
- PRESO ATTO che l'istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell'Area Affari Istituzionali e Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità;

DECRETA

ART. I.

E' emanata la modifica di seguito evidenziata al **Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Dipartimento di Psicologia**:

Art. 23

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - composizione e mandato

- 1. La Rappresentanza del personale tecnico è formata da un componente e dura in carica due anni accademici decorrenti dalla nomina. Il Referente amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico.*
- 2. La Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi è formata da due componenti e dura in carica due anni accademici decorrenti dalla nomina.*
- 3. La Rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca è formata **da due componenti** e dura in carica due anni accademici decorrenti dalla nomina.*
- 4. La rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento è eletta per due anni in numero non inferiore al 15% dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento e secondo le disposizioni previste dal Regolamento generale sulle elezioni di Ateneo.*

ART. II.

1. A seguito della modifica di cui all'Art. I del presente Decreto, **il testo consolidato del Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Dipartimento di Psicologia** dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca è il seguente:

Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Dipartimento di Psicologia

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;

per "Dipartimento": il Dipartimento di Psicologia dell'Università, istituito il 5/6/2012 con il decreto rettorale n. 15685 e attivo dal 1/10/2012;

per "Senato": il Senato accademico dell'Università;

per "Consiglio di amministrazione" (CdA): il Consiglio di Amministrazione dell'Università;

per "Nucleo di Valutazione": il Nucleo di Valutazione dell'Università;

per "Presidio della qualità": il Presidio della qualità dell'Ateneo;

per "Collegio di disciplina": il Collegio di disciplina dell'Università;

per "Organi di governo": il Senato e il Consiglio di amministrazione;

per "studenti" ove non altrimenti specificato: qualsiasi iscritto a un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale, di Master, di Perfezionamento, di Dottorato, o a una Scuola di Specializzazione del Dipartimento.

Capo 1 PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Funzioni e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 24 co. 23 dello Statuto di Ateneo, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Psicologia, con sede amministrativa in Piazza Ateneo Nuovo 1, 20126, Milano. Determina le modalità di esercizio dell'autonomia didattica e scientifica del Dipartimento, nonché l'organizzazione delle attività e il funzionamento dei servizi che fanno capo al Dipartimento.
2. Ogni attuale afferente al Dipartimento, e ogni futuro afferente, è tenuto a conoscere, a rispettare, e a far rispettare le disposizioni del Regolamento. Il Direttore può notificare al Collegio di Disciplina i comportamenti posti in essere dal personale docente o ricercatore afferente al Dipartimento che si configurino come illeciti disciplinari, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo.
3. Per quanto non previsto dalla norme di Legge, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, valgono le norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Natura, finalità e compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento programma, promuove e coordina servizi e attività basate sulle scienze psicologiche rivolte a utenze interne ed esterne all'Università con l'obiettivo della promozione del benessere nel contesto socio - territoriale in cui opera. L'organizzazione e i compiti del Dipartimento sono disciplinati ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo.

Capo 2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Composizione

1. Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti, dal personale tecnico ad esso assegnato, dai titolari degli assegni di ricerca, dagli iscritti alle Scuole di Specializzazione, dagli studenti dei corsi di Dottorato di Ricerca, dai professori a contratto, dai *visiting professor* e dai *visiting scholar*.

Articolo 4

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 24, co. 24 dello Statuto di Ateneo, sono organi del Dipartimento:
- a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Giunta;
 - d) i Consigli di Coordinamento Didattico e/o i Coordinatori di Corso di Studio;
 - e) la Commissione Paritetica di docenti e studenti.

Articolo 5

Direttore di Dipartimento

1. Le funzioni e i compiti del Direttore di Dipartimento sono disciplinati ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore designa, con il suo consenso, un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno secondo le modalità indicate all'art. 22 del presente Regolamento.
3. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il Direttore può richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attività didattica ai sensi della normativa vigente.
4. Il Direttore può affidare a componenti del Consiglio di Dipartimento, denominati Incaricati del Direttore, con il loro consenso, lo svolgimento di compiti di rappresentanza, gestionali o di consulenza. Il Direttore dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina dell'Incaricato, descrivendone il mandato. Gli Incaricati riferiscono circa la loro attività al Direttore, e il Direttore ne informa la Giunta e il Consiglio di Dipartimento. La durata dell'attività degli Incaricati è stabilita dal Direttore, con il consenso dell'Incaricato, e cessa in ogni caso al termine del mandato del Direttore. Il Direttore ha facoltà di revocare l'incarico all'Incaricato in qualsiasi momento. L'Incaricato ha facoltà di dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Direttore.
5. Il Direttore istituisce Commissioni di supporto all'attività didattica, di ricerca e di terza missione stabilendo la durata del mandato. Su proposta del Direttore il Consiglio di Dipartimento ne approva i componenti, con il loro consenso. Le Commissioni possono essere composte dal personale docente del

Dipartimento con qualsiasi qualifica. Una Commissione svolge compiti gestionali e/o di consulenza. Nei limiti del mandato affidatole dal Direttore, la Commissione opera in autonomia. Ogni sua proposta la cui deliberazione sia prerogativa del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 6 co. 3, viene comunicata al Direttore che la presenta al Consiglio di Dipartimento per opportuna votazione. Qualora necessario il Direttore può nominare un Presidente della Commissione, o può dar delega alla Commissione di eleggerne uno. La commissione decade al termine del suo mandato e al termine del mandato del Direttore.

Articolo 6

Il Consiglio di Dipartimento (CdD)

1. Ai sensi dell'art. 26, co. 1 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
2. Ai sensi dell'art. 26, co. 2 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio è costituito:
 - a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - b) dal Referente amministrativo;
 - c) da una rappresentanza del personale tecnico;
 - d) da una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento;
 - e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il Dipartimento;
 - f) da una rappresentanza degli studenti di corsi di laurea o di laurea magistrale del Dipartimento.

Il numero dei rappresentanti degli specializzandi, dei dottorandi, degli assegnisti, del personale tecnico e degli studenti, la durata del mandato e le modalità di elezione sono indicate ai successivi Articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

3. Il Consiglio di Dipartimento in particolare, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo:
 - a) delibera il Regolamento del Dipartimento che, se approvato dal Senato, è emanato con Decreto del Magnifico Rettore e adottato dal Dipartimento, e ne approva eventuali modifiche;
 - b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
 - c) tenuto conto della programmazione triennale di Dipartimento, approva annualmente il piano, da sottoporre agli Organi di Governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico, di finanziamenti e di spazi;
 - d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica, e sulla costituzione di Centri Studi e di Servizi al territorio;
 - e) propone al Magnifico Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;
 - f) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;
 - g) propone modalità o strutture di coordinamento tra più Dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attività didattiche o di ricerca;

- h) distribuisce gli assegni di ricerca secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento dell'Ateneo, istituendo una apposita Commissione;
- i) istituisce i Consigli di Coordinamento Didattico;
- j) avanza al Senato le proposte di previsione dei Coordinatori di Corso di Studio;
- k) dà pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;
- l) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, e corsi di tirocinio formativo attivo anche in collaborazione con altri Dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo;
- m) predisporre, sulla base delle relazioni sulla valutazione della Commissione Paritetica di docenti e studenti del Dipartimento e del Nucleo di Valutazione e recepite le indicazioni dei Consigli di Coordinamento Didattico o dei Coordinatori di Corso di Studio, le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico e l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui è responsabile, da sottoporre agli Organi di governo per l'approvazione;
- n) predisporre, sentiti i Consigli di Coordinamento Didattico e/o i Coordinatori di Corso di Studio, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;
- o) propone agli Organi di governo, sentiti i Consigli di Coordinamento Didattico e/o i Coordinatori di Corso di Studio, il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero localmente programmato;
- p) propone agli Organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di Coordinamento Didattico e/o dei Coordinatori di Corso di Studio di riferimento, i contenuti e le modalità delle prove di selezione per i corsi ad accesso localmente programmato, e delle prove di valutazione per i corsi ad accesso non programmato;
- q) promuove e sostiene attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti;
- r) propone al Senato modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
- s) determina annualmente, acquisiti i pareri dei Consigli di Coordinamento Didattico e/o dei Coordinatori di Corsi di Studio, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione, in ottemperanza con i Regolamenti di Ateneo;
- t) provvede a richiedere al Senato e al Consiglio di amministrazione ed entro i limiti di budget indicati dall'Ateneo l'attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Predisporre commissioni per la valutazione comparativa dei candidati, secondo procedure previste dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto del Codice etico;
- u) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;
- v) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attività didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori;
- w) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attività svolte dal Dipartimento;
- x) può proporre al Senato e al Consiglio di amministrazione, di concerto con altri Dipartimenti cui è accomunato da ampie collaborazioni per l'erogazione delle attività formative, la richiesta di costituzione di una Scuola;
- y) esprime parere in merito alle richieste di cambiamento di afferenza di Dipartimento, con le modalità previste dal successivo art. 40.

Inoltre, il Consiglio di Dipartimento:

- z) delibera sulle mozioni di sfiducia all'operato del Direttore;
- aa) approva la composizione delle commissioni istituite dal Direttore a supporto dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione;
- bb) svolge i compiti previsti dalle Leggi, nonché dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
4. Qualora il Dipartimento afferisca a una Scuola costituita, le deliberazioni previste nella lettera c) del precedente comma, per quanto riguarda l'offerta formativa, e nelle lettere dalla k) alla u) sono assunte acquisito il parere della Scuola. Gli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nella lettera a), nella lettera d) relativamente a contratti, convenzioni, accordi e consorzi riguardanti esclusivamente l'attività didattica, nelle lettere dalla i) alla r) del precedente comma, ad eccezione della lettera k). I rappresentanti del personale tecnico non partecipano alle deliberazioni concernenti le lettere dalla e) alla h), con esclusione della lettera g), la lettera k) e le lettere u) e v) del precedente comma. I rappresentanti degli iscritti a dottorati e a scuole di specializzazione, e dei titolari di assegno di ricerca, non partecipano alle deliberazioni previste alle lettere dalla e) alla g) e alle lettere k), u) e v) del precedente comma. Le deliberazioni relative alla lettera f) sono regolamentate dall'art. 35, co. 5, del presente Regolamento.

Articolo 7

Convocazione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento viene convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di svolgimento della seduta, salvo casi di particolare urgenza, nei quali può essere convocato con non meno di 24 ore di anticipo. Il Consiglio di Dipartimento viene convocato preferibilmente con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun Consigliere. Notifica della convocazione è pubblicizzata sull'intranet di Dipartimento.
2. Fa parte integrante della convocazione al Consiglio l'ordine del giorno delle tematiche in discussione. Ogni Consigliere riceve copia di tutta la documentazione sulle questioni all'ordine del giorno e non soggetta a vincoli di privacy, e per le quali la sua componente di appartenenza sia invitata a deliberare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4.
3. Il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno quattro volte l'anno. Soddisfatto questo limite, il Consiglio può essere convocato ogni volta che il Direttore, la maggioranza della Giunta, o almeno un quinto dei Consiglieri lo richieda motivandone adeguatamente la richiesta.

Articolo 8

L'ordine del giorno

1. Il Direttore stabilisce, di norma d'intesa con la Giunta, l'ordine del giorno di ogni Consiglio di Dipartimento.

L'inserimento di punti all'ordine del giorno è stabilito a maggioranza dei presenti in Giunta, in caso di parità prevale il voto del Direttore.

2. Ogni Consigliere può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per il Dipartimento e attinenti alle funzioni del Consiglio di Dipartimento presentandone richiesta al Referente amministrativo non oltre 72 ore prima la riunione del Consiglio (12 ore se il Consiglio è convocato d'urgenza con preavviso di sole 24 ore).

Sull'opportunità di ammettere tali richieste decide il Direttore in tempo utile, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Qualora una richiesta rifiutata sia reiterata entro i termini sopra indicati in forma sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri deve essere accolta e posta in discussione nella prima seduta utile. Quando possibile, il competente ufficio del Dipartimento invia notifica dei mutamenti dell'ordine del giorno iniziale a tutti i Consiglieri. Qualora ciò non sia possibile, prima dell'inizio della seduta, il Direttore sottopone al voto la modifica dell'ordine del giorno che deve essere approvata all'unanimità.

3. Ad unica eccezione al co. 2, il punto mozione di sfiducia all'operato del Direttore può essere inserito all'ordine del giorno di un Consiglio di Dipartimento con richiesta firmata da almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta deve pervenire al Referente amministrativo non prima che sia decorsa metà del mandato del Direttore.

La richiesta deve essere accompagnata da adeguata relazione di sfiducia che descriva analiticamente ed esaurientemente tutti i presunti motivi di sfiducia, soffermandosi solo ed esclusivamente sulle tematiche relative alla modalità di gestione del Dipartimento e ai risultati da esso conseguiti.

La relazione di sfiducia è valutata dalla Giunta (ad esclusione del Direttore), convocata d'urgenza dal Decano della Giunta non appena depositata la richiesta di mozione. La Giunta stralcia dalla relazione di sfiducia i punti deliberati inammissibili ai sensi del presente comma, in quanto non pertinenti all'operato del Direttore. La Giunta informa il Direttore della relazione stralciata e inserisce il punto mozione di sfiducia all'operato del Direttore all'ordine del giorno del successivo Consiglio di Dipartimento. Il Decano del Dipartimento è tenuto a convocare un Consiglio di Dipartimento entro sette giorni dalla deliberazione della Giunta.

4. L'ordine del giorno deve sempre contenere un punto varie ed eventuali ove ammettere – a discrezione del Direttore – le richieste dei Consiglieri di discutere su argomenti non altrimenti presenti nell'ordine del giorno.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono presiedute dal Direttore, che garantisce il regolare e armonico svolgimento dei lavori con facoltà di sospendere o sciogliere la riunione, qualora ve ne sia manifesta necessità.

2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono convocati per iscritto nei termini di cui all'art. 7.

3. Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, detratti gli assenti giustificati. Sono giustificati i membri del Consiglio in congedo e in missione qualora non partecipino alla seduta. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Un primo computo dei presenti è condotto prima dell'avvio del Consiglio. Il Consiglio non può iniziare finché non si raggiunga un numero di presenti tale da renderlo valido. Una volta iniziato, il numero legale resta valido fino al momento in cui un Consigliere non chieda un nuovo conteggio dei presenti. Questi successivi conteggi possono essere condotti durante o immediatamente prima della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno. Qualora il numero legale non sia raggiunto per un punto di particolare rilievo e difficilmente rimandabile, il Direttore

può sospendere la seduta per un massimo di 15 minuti. Se alla riapertura della seduta il numero legale per quel punto non è ancora raggiunto, la sua discussione deve necessariamente essere rimandata al successivo Consiglio.

4. I Consiglieri che non fanno parte dei componenti con diritto di partecipare alle deliberazioni su un qualche punto lasciano l'aula durante quelle deliberazioni. Durante le delibere di rilievo per le persone di professori di ruolo o ricercatori, come previsto all'art. 6 co. 4, la persona per la quale il Consiglio delibera è invitata a lasciare l'aula.

5. I professori e i ricercatori che intendono giustificare la propria assenza da una seduta del Consiglio di Dipartimento sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Referente amministrativo. La partecipazione al Consiglio è un dovere, oltre che un diritto, dei Consiglieri.

6. Il Direttore pone in trattazione gli argomenti secondo l'ordine del giorno, salvo modificarlo, quando ciò sia ritenuto necessario, previa autorizzazione all'unanimità dei Consiglieri presenti.

7. Qualora l'ordine del giorno contenga il punto Comunicazioni del Direttore, vi possono intervenire solo il Direttore, invitati del Direttore, e i Consiglieri autorizzati dal Direttore.

8. Le voci Comunicazioni del Direttore e Varie ed eventuali non sono finalizzate a deliberare su argomenti non indicati all'ordine del giorno.

9. Al termine di ogni riunione, qualora non siano stati esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Direttore può convocare una o più successive riunioni del Consiglio, pur nel rispetto delle 24 ore di preavviso minimo previste dall'art. 7 co. 1.

Articolo 10

Svolgimento dei lavori del Consiglio

1. Ogni argomento posto in trattazione è presentato dal Direttore o da un relatore da lui incaricato. Dopo la presentazione il Direttore concede la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Ogni Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione, senza discostarsi da esso. Il Direttore ha la facoltà di richiamare il Consigliere all'obbligo di restare in argomento. Nel caso di reiterata e manifesta inadempienza, ha il diritto di togliere la parola al Consigliere.

3. A nessuno è consentito interrompere chi sta parlando, salvo la facoltà del Direttore di cui al co. 2, e quella dei Consiglieri di chiedere di presentare mozioni d'ordine. Nel caso di tale richiesta il Direttore potrà dare la parola al richiedente.

4. Il Direttore ha facoltà di dichiarare la discussione conclusa solo dopo che a ogni Consigliere che richieda la parola sia stata data l'opportunità di intervenire almeno due volte.

5. Al termine della discussione, ove necessario, il Consiglio di Dipartimento procede alla votazione secondo le modalità opportune tra quelle illustrate agli Articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

Articolo 11

Verbalizzazione e pubblicità degli atti del Consiglio di Dipartimento

1. Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto il verbale ad opera del segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il segretario verbalizzante deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante.
2. Nei casi in cui il Consiglio discuta e voti una mozione di sfiducia, il verbale deve accludere quanto indicato all'art. 36 co. 2.
3. Se nel corso del Consiglio è stata comunicata la nomina di un Incaricato, o la nomina di una Commissione di supporto all'attività didattica o di ricerca o di terza missione, si riportano i nomi dell'Incaricato o dei Commissari, esplicitandone il mandato.
4. Il verbale è approvato, di norma, nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento, ed è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.

Articolo 12

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento e nel disbrigo della gestione ordinaria del Dipartimento. La Giunta, insieme al Direttore, stabilisce anche l'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento.
2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di Coordinamento Didattico, i Coordinatori dei Corsi di Studio del Dipartimento, un rappresentante dei professori ordinari di ruolo, un rappresentante dei professori associati di ruolo, un rappresentante dei Ricercatori a tempo indeterminato e un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato di tipo A o di tipo B, un rappresentante del personale tecnico ove sia presente, e il Referente amministrativo del Dipartimento.
3. Il Direttore è tenuto a convocare la Giunta almeno una volta nel periodo compreso tra due consecutivi Consigli di Dipartimento (purché tale periodo sia superiore alla durata di una settimana) per istruire le pratiche e stabilire l'ordine del giorno del successivo Consiglio. Può convocare la Giunta in ogni altra occasione in cui lo ritenga opportuno.
4. La Giunta viene convocata almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.
5. Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.
6. Il Direttore di norma invita alle riunioni della Giunta il docente afferente al Dipartimento che svolga all'interno del Consiglio di Coordinamento Didattico interdipartimentale il ruolo di referente per le attività didattiche erogate dal Dipartimento solo nel caso in cui il Consiglio stesso non sia presieduto da un docente afferente al Dipartimento.
7. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al co. 4. La convocazione avviene di norma con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun membro.
8. La Giunta può riunirsi fisicamente o in videoconferenza. Le riunioni della Giunta sono valide qualora sia

presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore.

9. Quando, chiamata ad arbitrare la legittimità delle motivazioni riportate nella relazione che accompagna una richiesta di mozione di sfiducia all'operato del Direttore di cui all'art. 8 co. 3, la Giunta delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto e comunica al Direttore gli esiti.

10. La Giunta può nominare al suo interno commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di specifiche questioni, anche con la partecipazione su invito di persone non appartenenti al Dipartimento ed estranee all'Ateneo, solo ai fini consultivi.

11. Di ciascuna riunione della Giunta è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. Il verbale della Giunta è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.

12. Le riunioni della Giunta possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede

13. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

14. Le condizioni del presente comma devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il Segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al presente comma come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie.

Il componente che intende avvalersi del mezzo della videoconferenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, deve far pervenire la richiesta con l'indicazione, fra l'altro, del luogo da cui intende collegarsi. Nel caso in cui la Giunta sia convocata d'urgenza il collegamento in videoconferenza non potrà essere garantito.

15. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.

16. È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria sia certificata.

17. Laddove l'ordine del giorno prevede che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato per quella singola votazione.

Articolo 13

Consigli di Coordinamento Didattico (CCD)

1. Il Consiglio di Dipartimento, al fine di procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea e/o di laurea magistrale, può istituire uno o più Consigli di Coordinamento Didattico (CCD), previsti e disciplinati dall'art. 31 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 14

Coordinatore di Corso di Studio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 13, laddove l'offerta formativa di un Corso di Studio sia erogata prevalentemente da docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato accademico che il Corso sia coordinato da un Coordinatore, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 15

Dottorato di Ricerca

1. Il Dipartimento promuove e organizza l'attività didattica connessa ai corsi di Dottorato di Ricerca ad esso attribuiti dal Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto contenuto nel D.P.R. n. 382/1980, art. 85 e successive modifiche, all'art. 36 dello Statuto, e al Regolamento generale dell'Ateneo, anche in collaborazione con altre Università o Enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.

2. I corsi di Dottorato sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e attività professionali di elevata qualificazione.

3. Per le modalità di funzionamento dei dottorati di ricerca, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei coordinatori dei Dottorati e le durate dei rispettivi mandati, si rimanda allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 16

Scuole di Specializzazione

1. Il Consiglio di Dipartimento promuove la richiesta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione di istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformità alla normativa vigente.

2. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola di Specializzazione. La modalità di nomina del Direttore, come prevista da Statuto, è descritta al successivo art. 29.

3. Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi definita dal Regolamento di funzionamento della Scuola. I titolari di insegnamento e i professori a contratto della Scuola di Specializzazione sono designati dal Consiglio di Dipartimento.

4. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione adotta un proprio Regolamento di funzionamento interno, approvato dal Senato accademico, ed emanato con decreto del Magnifico Rettore.

5. Il Consiglio detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

Articolo 17

Alta formazione

1. È prerogativa del Dipartimento promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata nei suoi ambiti disciplinari.
2. Oltre che l'attivazione di Scuole di Specializzazione e di Corsi di Dottorato di Ricerca, il Dipartimento può richiedere all'Università l'istituzione e l'attribuzione di: a) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione; b) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attività professionale e lavorativa di alta specializzazione e altre attività didattiche anche su richiesta di terzi; c) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali; d) corsi di tirocinio formativo attivo per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
3. Anche su richiesta del Consiglio di Dipartimento il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione: a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi; b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione di eventuali borse di studio; c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi.
4. I corsi possono essere promossi anche in collaborazione con altre Università e Centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.

Articolo 18

Commissione Paritetica

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica di docenti dell'Università titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio. La commissione è competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - d) formulare pareri sull'ordinamento e il Regolamento dei Corsi di Studio;
 - e) esprimersi in merito alla congruità tra il numero di crediti formativi universitari assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
 - f) esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei Corsi di Studio;
 - g) redigere annualmente un documento di valutazione delle attività formative articolato per Corso di Studio da trasmettere al Corso di Studio stesso, al Senato accademico, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione;
 - h) esercitare ogni altro compito ad essa assegnato dalle norme vigenti e dal Regolamento generale d'Ateneo.
2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritaria tra docenti e studenti in un numero complessivo di 10. La modalità di nomina della Commissione, come prevista dallo Statuto, è descritta nei successivi articoli 33 e 34.

3. Il Presidente della Commissione è nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente è nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.
4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
5. La Commissione Paritetica si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

Articolo 19

Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti ascolta gli studenti iscritti ai corsi di studio assegnati al Dipartimento e, su loro richiesta, compie accertamenti in merito ad eventuali problemi riguardanti i rapporti tra i professori e i ricercatori e gli studenti nello svolgimento dell'attività didattica e ne riferisce al Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico e/o al Coordinatore di Corso di Studi. In caso di controversia è competente il Direttore. Gli studenti che richiedono l'intervento del Garante degli studenti hanno diritto all'anonimato, nei limiti consentiti dal tentativo di risoluzione delle problematiche da loro sollevate.
2. Il Garante degli studenti è nominato dal Direttore tra i professori di prima fascia anche collocati a riposo, sentiti il Consiglio di Dipartimento e le proposte dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

Articolo 20

Altre Commissioni

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce Commissioni finalizzate al coordinamento di attività didattiche, di ricerca e di terza missione o all'istruttoria di particolari attività del Dipartimento stabilendo la durata del mandato e ne approva i componenti. Le Commissioni sono composte da componenti del Dipartimento con qualsiasi qualifica.
2. Le Commissioni possono avanzare delle proposte. Ogni proposta viene comunicata al Direttore che la presenta al Consiglio di Dipartimento per opportuna votazione. Il Direttore può nominare un Presidente della Commissione, o può dar delega alla Commissione di nominarne uno.

Capo 3

PROCEDURE ELETTORALI, DESIGNAZIONI E PROCEDURE DI VOTO

Articolo 21

Elezioni del Direttore di Dipartimento

1. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento, cioè dal professore ordinario, o in mancanza associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa le date delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura; illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale. L'indizione delle elezioni può avvenire tramite posta elettronica con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto di voto.
3. L'elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura. Le candidature devono essere presentate al Decano e la loro copia, recante la firma autografa del candidato, deve essere depositata presso il Referente amministrativo del Dipartimento entro e non oltre una settimana dalla data delle elezioni. L'elenco dei candidati è reso consultabile presso il Dipartimento e di norma inviato per via telematica a ogni avente diritto al voto entro e non oltre quattro giorni dalla data della votazione.
4. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato, mediante atto scritto indirizzato al Decano, secondo i termini perentori fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni presso il Dipartimento.
5. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ad eccezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, tra i professori ordinari del Dipartimento stesso, che abbiano optato o che optino in caso di elezione per il regime di impegno a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto ai sensi del successivo co. 7, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
6. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento. Ciascuna seduta è valida ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento. Ove il quorum per la validità della seduta non fosse raggiunto il Decano provvede a convocare nuovamente il Consiglio di Dipartimento.
7. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Ciascuna votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Finché il quorum per la validità della prima votazione non è raggiunto, ogni successiva votazione è da considerarsi ancora prima votazione. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio delle schede.
8. La carica di Direttore di Dipartimento non è cumulabile con le cariche di Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di Coordinamento Didattico, Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, componente del Nucleo di Valutazione.

9. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Le procedure elettorali si concludono in tempo utile affinché il Decreto Rettorale di nomina del Direttore neo-eletto sia emanato entro la scadenza del mandato del Direttore uscente; in caso contrario, le funzioni vicarie sono svolte dal Decano del Dipartimento fino al Decreto Rettorale di nomina del Direttore.

10. Il mandato del Direttore dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

11. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi del Direttore di Dipartimento, il Decano provvede all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione il Decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore. Il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendo lo scorcio di anno accademico in cui è avvenuta l'elezione.

Articolo 22

Designazione del Vicedirettore

1. Il Direttore, previo consenso del professore individuato ai sensi dell'art. 5 co. 2 del presente Regolamento, designa mediante lettera autografa protocollata il Vicedirettore del Dipartimento.

2. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Magnifico Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Il Direttore può conferire al Vicedirettore completa o limitata delega di firma sugli atti del Dipartimento, anche per i periodi in cui non è assente, dando notifica della delega e dei suoi eventuali limiti al Magnifico Rettore. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del Direttore, salva la facoltà del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Articolo 23

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – composizione e mandato

1. La Rappresentanza del personale tecnico è formata da un componente e dura in carica due anni accademici decorrenti dalla nomina. Il Referente amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico.

2. La Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi è formata da due componenti e dura in carica due anni accademici decorrenti dalla nomina.

3. La Rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca è formata da due componenti e dura in carica due anni accademici decorrenti dalla nomina.

4. La rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento è eletta per due anni in numero non inferiore al 15% dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento e secondo le disposizioni previste dal Regolamento generale sulle elezioni di Ateneo.

Articolo 24

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – elettorato attivo e elettorato passivo

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento.
2. Nelle elezioni della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.
3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento.
4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. I rappresentanti del Consiglio del Dipartimento sono rieleggibili.
6. L'elettorato passivo della Rappresentanza degli assegnisti, della Rappresentanza del personale tecnico e della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi si esercita sottoscrivendo la propria candidatura individuale e facendola pervenire al Direttore del Dipartimento nei modi definiti dal provvedimento d'indizione.
7. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione; i requisiti dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione della candidatura.

Articolo 25

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – indizione, seggio elettorale: composizione, nomina e funzionamento

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.
2. Il provvedimento:
 - a) fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;
 - b) nomina il Seggio Elettorale;
 - c) indica il termine entro cui presentare le candidature e le modalità di presentazione delle stesse.
3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.
4. La seconda votazione per una data rappresentanza si tiene solo se alla prima votazione per quella rappresentanza non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.
6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo esclusi i candidati.
7. Nel caso di assenza temporanea di uno dei componenti, non è pregiudicata la validità del Seggio.
8. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

Articolo 26

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – votazione e operazioni successive alla votazione

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il Presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.
3. Il Presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.
4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni: a) individuare l'elettore nel registro dei votanti; b) accertare l'identità dell'elettore; c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti: a) mediante un idoneo documento d'identità; b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia; c) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.
7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio. La scheda consegnata all'elettore, riporta: a) la data della votazione; b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.
8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.
9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.
11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono: a) più di una preferenza; b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome; c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita; d) una preferenza espressa per persona non candidata.
12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio. Al termine delle loro operazioni di voto il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.
13. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni: a) distrugge le schede inutilizzate; b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto; c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincida con il numero delle schede votate; d) esegue lo spoglio delle schede; e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura. Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti. Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).
14. terminate le operazioni indicate al co. 13, il segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal Presidente del Seggio e riportante: a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna Rappresentanza; b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
15. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti. A parità di voti prevale: a) per il personale tecnico il più anziano di servizio presso l'Ateneo ed in caso di ulteriore parità il più anziano anagraficamente; b) per specializzandi, dottorandi ed assegnisti il più anziano anagraficamente.

16. Al termine delle operazioni descritte ai commi 13-15, il Presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

Articolo 27

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – proclamazione degli eletti, incompatibilità, opzioni, nomina, subentro in caso di cessazione anticipata

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.
2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.
3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengano al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa. Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.
4. Decorso il termine di cui al co. 3, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.
5. Nel caso un rappresentante cessi in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.
6. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.
7. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi 5-7, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 28

Elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta

1. L'elezione delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta è indetta dal Direttore del Dipartimento almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Giunta.
2. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo determinati ai sensi dei successivi commi del presente articolo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.
3. La candidatura per l'elezione dei componenti della Giunta è obbligatoria. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti e ai ricercatori afferenti al Dipartimento e al personale tecnico ad esso assegnato, che non siano già componenti di diritto della Giunta stessa, e che abbiano presentato la propria candidatura, anche tramite posta elettronica, nei termini fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni.
4. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento. Delle candidature e del loro eventuale ritiro è data adeguata pubblicità in Dipartimento, anche tramite strumenti telematici.
5. Può candidarsi come rappresentante del personale tecnico qualsiasi componente del personale tecnico assunto a tempo indeterminato, afferente al Dipartimento.
6. Nelle elezioni del rappresentante dei professori ordinari hanno diritto di voto i professori ordinari del

Dipartimento; possono essere eletti solo i professori ordinari del Dipartimento non già componenti di diritto della Giunta. I professori ordinari votano esprimendo una sola preferenza.

7. Nelle elezioni del rappresentante dei professori associati hanno diritto di voto i professori associati del Dipartimento; possono essere eletti solo i professori associati del Dipartimento non già componenti di diritto della Giunta. I professori associati votano esprimendo una sola preferenza.

8. Nelle elezioni del rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato hanno diritto di voto e possono essere eletti i ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento. I ricercatori a tempo indeterminato votano esprimendo una sola preferenza.

9. Nelle elezioni del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato hanno diritto di voto e possono essere eletti i ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B del Dipartimento. I ricercatori a tempo determinato votano esprimendo una sola preferenza.

10. Costituiscono elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico tutti i componenti del personale tecnico del Dipartimento. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una preferenza.

11. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta da un professore e da un ricercatore nominati dal Direttore, nonché dal Referente amministrativo. Le funzioni di Presidente di seggio sono assunte dal professore nominato.

12. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

13. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

14. Il mandato della Giunta è triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

15. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi incluso il passaggio di ruolo, o altro di un rappresentante sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Giunta.

Articolo 29

Elezioni dei Direttori di Scuole di Specializzazione

1. Il Direttore di una Scuola di Specializzazione è eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, tra i professori di ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è nominato con Decreto del Magnifico Rettore. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione; non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole ed è rieleggibile.

2. Le modalità di indizione e le procedure di voto dei Direttori di Scuole di Specializzazione sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento delle Scuole di Specializzazione stesse.

Articolo 30

Elezioni dei Presidenti di Consiglio di Coordinamento Didattico

1. Il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico è eletto a scrutinio segreto tra i professori del Consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purché abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Entro trenta giorni dall'istituzione di un nuovo Consiglio di Coordinamento Didattico si avviano le procedure per le elezioni del Presidente.
3. Le modalità di indizione e le procedure di voto dei Presidenti di CCD sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento di ciascun CCD.

Articolo 31

Elezioni dei Coordinatori di Corso di Studi

1. Il Coordinatore di un Corso di Studi viene eletto dal Consiglio di Dipartimento a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti tra i professori di prima e seconda fascia titolari di insegnamenti del corso, appartenenti al Dipartimento, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 32

Elezioni dei Coordinatori di corsi di Dottorato

1. L'elettorato attivo e passivo, le modalità di indizione delle elezioni, e le procedure di voto dei Coordinatori di corsi di Dottorato sono rimandate al Regolamento generale di Ateneo e al Regolamento sui corsi di Dottorato.

Articolo 33

Elezioni degli studenti in seno alla Commissione Paritetica

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Commissioni Paritetiche sono indette dal Direttore del Dipartimento. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale secondo quanto disposto dall'art. 53 del Regolamento generale sulle elezioni.
2. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta da tre componenti nominati dal Direttore.
3. L'elettorato attivo e passivo è riservato ai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento.
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano anagraficamente.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente della rappresentanza studentesca in Commissione paritetica si procede ai sensi dell'art. 53 del Regolamento generale sulle elezioni.
6. La componente studentesca eletta ai sensi del presente articolo individua al suo interno il Vicepresidente

della Commissione Paritetica.

Articolo 34

Designazione dei docenti in seno alla Commissione Paritetica

1. La componente docente della Commissione Paritetica è nominata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La componente docente di cui al co. 1 nomina al suo interno il Presidente della Commissione Paritetica.

Articolo 35

Modalità e procedura di votazione ordinaria in seno al Consiglio di Dipartimento

1. A conclusione della discussione di ogni tematica all'ordine del giorno, qualora la tematica preveda una deliberazione si procede alla votazione. Il Direttore prima di procedere al voto dovrà raccogliere le eventuali proposte di emendamenti alle sue proposte di deliberazione.
2. Per ogni delibera il Direttore pone in votazione prima le richieste di emendamento. Il Direttore mette ai voti i singoli emendamenti nell'ordine che ritiene più funzionale all'espressione della volontà del Consiglio. Ogni qualvolta esistano emendamenti e proposte dichiarati alternativi tra di loro, l'approvazione di uno esclude automaticamente gli altri. Il Direttore modifica la proposta di delibera alla luce degli emendamenti accolti dal Consiglio.
3. Su ogni votazione ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere una breve dichiarazione di voto e chiedere che la stessa venga riportata a verbale.
4. Fatto salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e quanto previsto ai successivi commi, le delibere del Consiglio di Dipartimento sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta.
5. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative al personale docente e ricercatore sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Le deliberazioni concernenti la proposta di attivazione di richieste di concorso e la chiamata dei professori di ruolo sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia (art. 18 co. 1 e) della Legge 240/2010). Le deliberazioni concernenti la proposta di attivazione di richieste di concorso e la chiamata dei ricercatori sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia (art. 24 co. 2 d) della Legge 240/2010).
6. Richiedono la maggioranza di due terzi dei Consiglieri aventi diritto al voto: a) le deliberazioni riguardanti la richiesta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama e di responsabili di progetti di ricerca equiparati a ricercatori o professori; b) le deliberazioni riguardanti il conferimento delle Lauree honoris causa.
7. Le votazioni ordinarie sono di norma a scrutinio palese e si svolgono per alzata di mano. Ogni Consigliere, su ogni votazione ordinaria (esclusa quella prevista nel presente comma), ha diritto di chiedere la modalità dello scrutinio segreto. La sua richiesta è posta in votazione dal Direttore con scrutinio obbligatoriamente palese, ed è approvata con un terzo di voti a favore. Qualora una votazione ordinaria debba essere svolta a scrutinio segreto, il Direttore sospende la riunione per il tempo necessario ad allestire un'urna e preparare le schede. Gestiscono il Seggio e scrutinano i voti il Direttore e il Referente amministrativo.

Articolo 36

Votazioni straordinarie su mozioni di sfiducia in seno al Consiglio di Dipartimento

1. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia all'operato del Direttore di cui all'art. 8 co. 3 si svolgono nel seguente modo:

- a) il primo firmatario della mozione espone al Consiglio la relazione di sfiducia;
- b) alla fine dell'esposizione del primo firmatario, il Direttore ha diritto di replicare a ogni punto della mozione di sfiducia;
- c) nessun altro Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione, ma tutti hanno diritto, conclusi i punti (a) e (b), di esprimere una loro breve dichiarazione di voto. I componenti della Giunta sono invitati ad esprimere tale dichiarazione prima di ogni altro Consigliere, in ordine di anzianità in ruolo;
- d) conclusi i punti (a), (b), e (c) il Direttore mette ai voti la mozione, con scrutinio obbligatoriamente palese. La mozione è approvata con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, con esclusione dei professori e ricercatori che stiano fruendo di un periodo di attività esclusivamente dedicato alla ricerca e degli assenti giustificati dal Consiglio, purché tale maggioranza corrisponda comunque alla maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto.

2. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia all'operato del Direttore, il Consiglio di Dipartimento stila e approva immediatamente lo stralcio di verbale relativo alle motivazioni e all'esito delle votazioni, includendovi la relazione di sfiducia e sintesi dell'intervento del Direttore. Fa pervenire il verbale e gli allegati al Rettore entro due giorni lavorativi. Il Direttore decade con effetto immediato dal suo incarico e riprende posto tra i Consiglieri. La seduta è portata a termine sotto la guida del Decano (qualora non coincida con il Direttore sfiduciato; altrimenti, dal secondo per anzianità), o, in sua assenza, è sospesa. Il periodo tra la decadenza del Direttore e l'elezione di un nuovo Direttore è regolato dall'art. 21 co. 11.

3. Con l'eccezione del Direttore sfiduciato e del suo Vicedirettore, la Giunta di Dipartimento non decade dal suo ruolo a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia all'operato del Direttore. Ogni componente della Giunta mantiene il suo ruolo in essa collaborando con il Decano (nel periodo di transizione) o con il nuovo Direttore, una volta eletto, fino allo scadere del mandato della Giunta.

Capo 4

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 37

Fondi e gestione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonché delle risorse di personale assegnate.
2. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.
3. Al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttività e qualità dell'attività scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
4. Il Dipartimento: a) gestisce e amministra il budget di sua competenza; b) redige i relativi documenti contabili e contabilizza i fatti amministrativi, relativi alla propria contabilità sezionale confluyente nel bilancio unico di Ateneo di esercizio, nel rispetto dei principi contabili e delle procedure di Ateneo; c) predispone e approva la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, con delibera del Consiglio di Dipartimento.
5. Il Direttore è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica e di gestione dei fondi assegnati ai docenti eventualmente afferenti al Dipartimento stesso.
6. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è coordinata dal Responsabile del Centro Servizi che assicura un efficace collegamento tra l'attività dei Dipartimenti e le linee generali dell'attività di gestione dell'Ateneo; assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento afferente al Centro stesso e si assume la responsabilità dei conseguenti atti; verifica la corretta gestione del budget del Dipartimento; riceve tutti gli atti comportanti oneri a carico dei fondi del Dipartimento e provvede alla registrazione e alla imputazione contabile delle spese nel limite della disponibilità di budget; controlla la regolarità e la conformità dei documenti contabili; provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili e svolge tutte le altre funzioni ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.
7. Le attività del Dipartimento in materia di amministrazione e contabilità sono disciplinate dalle vigenti disposizioni regolamentari d'Ateneo.

Articolo 38

Utilizzazione dei fondi assegnati per attività di ricerca e valorizzazione

1. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali.
2. In riferimento al Regolamento disciplinante i rapporti tra l'università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività per conto terzi, da parte del personale tecnico è in capo al Direttore di Dipartimento.
3. La quota destinata a compensare il personale dipendente e gli assegnisti di ricerca è ripartita secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del responsabile dell'attività.
4. Per le procedure per l'approvazione dei contratti e delle convenzioni che disciplinano le attività richiamate nel Regolamento disciplinante i rapporti tra l'università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione si rinvia al medesimo Regolamento.

Articolo 39

Referente amministrativo

1. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Referente amministrativo nominato dal Direttore Generale all'interno del personale dell'Università, sentito il Direttore del Dipartimento.
2. Il Referente amministrativo: a) assume le specifiche competenze e responsabilità indicate nel provvedimento di nomina; b) collabora con il Responsabile del Centro Servizi per la parte di competenza; c) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, convegni e seminari; d) coadiuva il Direttore nell'utilizzo del personale tecnico, per quanto di competenza; e) partecipa con diritto di voto e con funzioni di Segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative riunioni; f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento alla partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, il Referente amministrativo, in accordo col Responsabile del Centro Servizi, individua un funzionario tra il personale amministrativo del Centro Servizi. Il sostituto del Referente amministrativo assiste alla seduta senza diritto di voto.

Capo 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Afferenza al Dipartimento

1. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
2. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
3. I professori di ruolo e i ricercatori che abbiano trascorso almeno un triennio presso lo stesso Dipartimento e che intendano cambiare Dipartimento possono presentare domanda di cambiamento di afferenza, ai sensi dell'art. 24 co. 14 dello Statuto di Ateneo.
4. La domanda di cambiamento di afferenza è trasmessa con lettera sottoscritta e protocollata.

Articolo 41

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Esso è approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione. È emanato con Decreto del Magnifico Rettore.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno pervenire al Direttore, per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e quindi segnalate al Rettore. Le modifiche al Regolamento sono deliberate ai sensi del co. 1 del presente articolo.




ART. III

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente emanato con D.R. Prot. n. 0016102/18 del 08/03/2018 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

La Rettrice
Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/05

Università di Milano - Bicocca - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC CB59B5727E2A08879684F6700CADCED92525CB1B5EDDAF79799147E87FEBF5AF

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Iannantuoni Giovanna

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0025609/20
Data Protocollo 27/04/2020
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Resp. Procedimento UFFICIO ATTI NORMATIVI ORGANI ED ELEZIONI
Titolo 2503/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO BR0LT-10374

PASSWORD ZteRj

DATA SCADENZA 27-04-2021